



**SECONDO APPUNTAMENTO
AFFIDATARIO USCENTE: IL DIVIETO DI
PARTECIPAZIONE E LE IPOTESI DI INVITO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.
LA MOTIVAZIONE "ECCEZIONALE" E I CASI
GIURISPRUDENZIALI.**

Avv. Vito RIZZO

26 Febbraio 2020 dalle ore 11.30 alle ore 12.30



L'oggetto del Regolamento Unico Appalti

L'art. 216, comma 27 *octies* prevede un elenco delle materie in cui interverrà il Regolamento Unico:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;**
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.



Delibera numero 206 del 01 marzo 2018

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018)

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018



3.6 Si applica il **principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti**, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, **di norma, il divieto di invito** a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite **procedure ordinarie o comunque aperte al mercato**, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. (...)



3.6 (...) La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), **può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.** Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. **In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata,** con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.



3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, **il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.** La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, **tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.** La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.



1. grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale:

1.1. esecuzione a regola d'arte

1.2. qualità della prestazione

1.3 rispetto dei tempi e dei costi pattuiti

2. competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.



La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al **candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario**, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.



Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro **(5.000 euro)**, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Giurisprudenza

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 2 ottobre 2018 n. 1412

Invito all'affidatario uscente – Ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato.

*L'art. 36, comma 1 e comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, nel prevedere che nella aggiudicazione delle forniture e servizi sotto soglia di cui agli artt. 30 e 36 del d.lgs. 50/2016 l'affidamento deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese, ha lo scopo di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento); conseguentemente, in tali tipi di appalto, **l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.***

Giurisprudenza

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 5 novembre 2018 n. 1591

Invito all'affidatario uscente – Ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato.

E' illegittima l'aggiudicazione di una gara (nella specie per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune) al gestore uscente, ove in nessuno degli atti prodromici alla indizione della gara sia possibile rinvenire la specifica motivazione che ha indotto l'amministrazione ad invitare a partecipare alla gara stessa la ditta che aveva gestito in precedenza il servizio, né alcuna motivazione in tal senso è stata resa palese in ordine alla aggiudicazione.

Giurisprudenza

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I – sentenza 16 settembre 2019 n. 376

Invito all'affidatario uscente – Ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato.

*E' illegittima l'aggiudicazione di una gara nel caso di invito del precedente gestore del servizio, in violazione del principio della rotazione delle imprese, ove la P.A. appaltante non abbia palesato le ragioni che l'hanno indotta a derogare a tale principio; infatti, **ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito del gestore uscente, dovrà puntualmente motivare tale decisione**, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.*

Giurisprudenza

TAR SARDEGNA, SEZ. II – sentenza 2 gennaio 2020 n. 8

Principio della rotazione delle imprese – Inapplicabilità nel caso di procedure ordinarie o comunque aperte al mercato

*Negli appalti pubblici, il principio di rotazione delle imprese non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa s.a. **in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.***



Chiarimenti richiesti:



Lock-In

Software e gestionali per la PA

Per info contattaci a:

 webinar@asmel.eu

 800 165654

 www.asmel.eu

**Grazie
per
la
partecipazione!**